

**REGOLAMENTO (CE) N. 1794/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 13 agosto 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 2 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1758/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1668/1999 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 1 000 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 2 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1758/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1758/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1999.

*Per la Commissione*  
Monika WULF-MATHIES  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 38.